



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 142 DEL 06/05/2025

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA SINDACALE ORD-43-2025 RELATIVA ALL'INTERDIZIONE DEL TRATTO DI STRADA PEDONALE VICINALE "VIA CANEVA" PER PERICOLO ESTERNO E CONSEGUENTE SGOMBERO DEI CIVICI 13,14,16,17,18,19 PER ACCESSO INTERDETTO A SEGUITO DI AVVENUTA MESSA IN SICUREZZA CERTIFICATA DA TECNICO ABILITATO.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 15/02/2025, perveniva all'Ufficio Pubblica Incolumità nota dei Vigili del Fuoco per intervento effettuato in data 15/02/2025 presso Via Caneva, causa crollo di muro di fascia su strada pedonale vicinale;
- nella suddetta nota si presentava che, a causa del crollo di muro di contenimento di terrazzamento sulla strada pedonale e, in ragione altresì della presenza di porzione di muro pericolante ancora incombenente su di essa, personale dei Vigili del Fuoco interdiva il tratto di strada in oggetto;
- in data 17/02/2025 tecnici geologi della Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate esperivano sopralluogo presso le aree in oggetto e inoltravano relazione in cui si riteneva possibile il passaggio “[...] Si rileva che il passaggio (pedonale) è comunque consentito con un minimo di attenzione. [...]”;
- successivamente - con riscontro mezzo mail - il Dirigente della Direzione Idrogeologia Geotecnica e Vallate precisava che non vi erano le condizioni per considerare la strada come aperta al transito pedonale in attesa della realizzazione delle opere presentate nella suddetta relazione;
- in ragione della precisazione mezzo mail sopracitata e di nuova segnalazione ricevuta in data 25/02/2025 dalla Sala Emergenze della Protezione Civile circa nuove evoluzioni del

Documento sottoscritto digitalmente

crollo del muro, in pari data personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva sopralluogo presso le aree in oggetto al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 54 TUEL;

- in sede di sopralluogo si poteva ancora notare il crollo del tratto di muro di contenimento del terreno N.C.T. D-28-524 sulla via pedonale vicinale come presentato dai Vigili del Fuoco nel loro rapporto - inclusa l'evoluzione oggetto dell'ultima segnalazione - e la porzione dello stesso muro potenzialmente instabile, nonché l'interdizione come disposta dagli stessi e poi confermata dalla Direzione Idrogeologia;

- in considerazione dello stato dei luoghi e a convalida di quanto disposto dai Vigili del Fuoco e confermato dalla Direzione Idrogeologia, si disponeva - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o verifica delle condizioni di sicurezza - nell'immediato sul posto e successivamente con nota scritta:

- l'interdizione del tratto di strada vicinale di Via Caneva interessata dal crollo;
- lo sgombero per interclusione - a causa di pericolo esterno - dei civici 13, 14, 16, 17, 18, 19 di Via Caneva.

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 43 del 03/03/2025 ad oggetto: "*Convalida di interdizione di tratto di strada pedonale vicinale "Via Caneva" per pericolo esterno e conseguente sgombero dei civici 13, 14, 16, 17, 18, 19 per accesso interdetto*";

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. 0210134.E del 05/05/2025, prodotta dal tecnico di fiducia nominato dalla proprietà del terreno N.C.T. D-28-524 il quale, a seguito di opere di eliminazione delle porzioni pericolanti di muro e la rimozione dei detriti che avevano invaso il passaggio, attestava l'avvenuta messa in sicurezza del tratto di via pedonale Caneva oggetto di interdizione;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale delle misure di chiusura e sgombero è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0210445.U del 05/05/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a convalida della nota dell'Ufficio Pubblica Incolumità prot. 0210445.U del

Documento sottoscritto digitalmente

05/05/2025, la revoca totale delle misure di interdizione e sgombero di cui all'ORD. n. 43 del 03/03/2025

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera - ed al Municipio 5 Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica, Vallate, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.